



REGIONE CALABRIA

**AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA REGIONALE
(ATERP CALABRIA)**

DECRETO N° 175 DEL 13 NOVEMBRE 2024 - REGISTRO ATERP CALABRIA

**Oggetto: COSTITUZIONE IN GIUDIZIO PER RICORSO IN OPPOSIZIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU
E TASI PER L'ANNO 2019, EMESSI DAL COMUNE DI TERRAVECCHIA DAVANTI LA CORTE DI
GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO DI COSENZA; NOMINA AVVOCATO INTERNO.**

Il Decreto si compone di n. ____ pagine compreso il frontespizio e di n. ____ allegati

Il Commissario Straordinario

Il Commissario Straordinario

PREMESSO:

Che con Legge regionale 24/2013 art. 7 è stata istituita l'ATERP Calabria per accorpamento delle aziende per l'edilizia residenziale pubblica di cui alla LR 27/1996;

Che con DPGR n. 99 del 9 maggio 2016 è stata istituita l'Azienda per l'Edilizia Residenziale Pubblica Regionale, con conseguente estinzione delle ATERP provinciali istituite con LR 27/2006;

CONSIDERATO:

Che con D.P.G.R. n.90/23 è stata nominata Commissario dell'ente l'avv. Grazia Maria Carmela Iannini;

Che con decreto n. 70/2024 è stata nominata l'avv. Carolina Citrigno Coordinatore legale dell'Avvocatura;

che con decreto n. 106/2024 l'avv. Emanuela Bilotti è stata assegnata al Servizio Avvocatura dell'Azienda;

VISTA:

La notifica, in data 16.10.2024, a mezzo posta raccomandata, dei seguenti:

- **avviso di accertamento IMU per l'anno 2019, provvedimento n. 3078147240001261 del 26.09.2024**, protocollo in ingresso ATERP n. 0021478 del 16.10.2024;
- **avviso di accertamento TASI per l'anno 2019, provvedimento n. 3078147240001530 del 26.09.2024**, protocollo in ingresso ATERP n. 0021477 del 16.10.2024, emessi dal Comune di Terravecchia, per complessivi € 5.809,34, inclusivi di imposta, sanzioni, interessi e spese di notifica;

PRESO ATTO:

- In via preliminare della nullità degli avvisi di accertamento per omessa necessaria attestazione di conformità all'originale del documento notificato al contribuente ai sensi dell'art. 23 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
- Della L.R.32/96, che disciplina la assegnazione degli alloggi con ordinanza del Sindaco e per aver concesso, il comune, la residenza agli aventi diritto e per l'intestazione dei tributi comunali (servizio idrico e quant'altro) come abitazione principale.
- Della assimilabilità degli alloggi di Erp ad abitazione principale (D.L. 102/2013) / "alloggi sociali", così come definiti dal decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, esclusi dall'IMU a partire dal 2014.
- Che per l'imu, il Comune è a conoscenza degli occupanti gli alloggi, per aver emesso i relativi decreti di assegnazione, giusto disposto della Legge Regionale

n°32 del 25.11.1996, come ordinanza del Sindaco e per aver concesso la residenza agli aventi diritto. Essendo gli alloggi assegnati con decreto del Sindaco sulla base di graduatorie e che agli stessi assegnatari venga data la residenza nell'alloggio stesso dal Comune.

- Che l'imposta municipale unica (IMU) è dovuta esclusivamente in caso di possesso di immobili di cui all'art. 2 del Decreto Legislativo 30/12/1992, n° 504, ivi comprese l'abitazione principale delle categorie catastali A/1, A/8, A/9 e le pertinenze della stessa non altresì per le categorie catastali A1-A2-A3. Non si applica alle unità immobiliari, di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture, del 22 aprile 2008, pubblicato nella G.U. 146 del 24/06/2008.
- Che l'avviso imu 2019 debba essere annullato per aver imposto l'imu su alloggi sociali di Erp come disciplinati dal **DM 22.04.2008 e dalla Legge regionale 25 novembre 1996, n. 32, art.1 comma bis e successivi**;
- Che il Mef-Ufficio Legislativo Finanze, nel question Time in Commissione VI Finanze n. 5-03398, riconosceva espressamente l'assimilazione ai fini imu degli alloggi regolarmente assegnati agli alloggi sociali, ogni qual volta che possiedano i requisiti di cui al d.m. 22.04.2008, cioè di alloggio assegnato, adibito ad abitazione principale del nucleo di famiglia svantaggiato.
- Dell'assimilazione degli alloggi regolarmente assegnati, locati ed utilizzati quale residenza degli aventi diritto, agli alloggi sociali di cui al d.m.22.04.2008, da parte della Agenzia delle Entrate riconoscendo il diritto degli assegnatari alla detrazione Irpef prevista dall'art.7 della L.80/2014 per i titolari di contratti di locazione di alloggi sociali di cui al d.m. 22.04.2008;
- Dell'art. 1 c. 681 L.147/2013, che dispone autonome obbligazioni tributarie tra occupante e proprietario;

Della non interruzione né sospensione dei termini per la proposizione del ricorso davanti la Corte di Giustizia di Primo Grado di Cosenza.

RAVVISATA:

La necessità, viste le dimensioni del contenzioso che l'Aterp Calabria si trova a dover affrontare in relazione al numero degli immobili gestiti su tutto il territorio regionale, il grave danno economico che deriva dalla liquidazione dell'Imu sugli immobili Aterp che priva l'ente di somme da destinare alla gestione diretta del suo patrimonio, la disparità di trattamento a fronte di situazioni identiche della normativa, cioè l'assimilabilità degli alloggi di Erp ad abitazione principale - alloggio sociale (D.L.102/2013). L'esenzione Imu su alloggi

sociali di Erp come disciplinati dal DM 22.04.2088 e dalla Legge regionale 25 novembre 1996, n. 32, art.1 comma bis e successivi e dell'art.1 - legge 241/90 punto 2.

Tanto sopra riportato, di costituirsi in giudizio presso la Corte di Giustizia di Primo Grado di Cosenza.

Tutto ciò premesso

DECRETA

Di autorizzare la costituzione dell'Azienda davanti alla Corte di Giustizia Tributaria di primo Grado di Cosenza nel giudizio di:

- **Opposizione avverso gli avvisi di accertamento IMU per l'anno 2019, provvedimento n. 3078147240001261 del 26.09.2024 e TASI per l'anno 2019, provvedimento n. 3078147240001530 del 26.09.2024, emessi dal Comune di Terravecchia e notificati in data 16.10.2024;**
- di nominare l'avv. Emanuela Bilotti, nata a omissis, legale dell'Azienda, iscritta all'Albo degli Avvocati di Catanzaro, con domicilio presso la sede Aterp Calabria, quale difensore, affinché la rappresenti e la assista in ogni stato e grado di giudizio nel corso del procedimento su indicato.

**Il Commissario Straordinario
f.to Avv. Grazia Maria Carmela Iannini**

SI ATTESTA

- Che il presente decreto è stato pubblicato sull'Albo Pretorio del sito istituzionale di questa Azienda in data 13.11.2024.

Catanzaro, 13.11.2024.

Per la Segreteria della Direzione Generale
f.to Maria Agosto